TESTO UNICO SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Art. 302

Legge 23 giugno 1927, n. 1135 - Art. 78, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227

Il trattamento di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 del presente T. U. e' fatto anche ai professori, in servizio al 12 luglio 1927, data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1135, i quali avessero insegnato, a titolo pubblico e con effetti legali, quali professori presso Universita' estere e che avessero cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918. Le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 sovra citato sono altresi' applicabili ai professori i cui servizi in Universita' estere erano computabili in base al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'istruzione superiore
Estremi	Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-istruzione-superiore/art-302-legge-23-giugno-1927-n-1135-art-78-decreto-legge-28-agosto-1931-n-1227

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it